



# COMUNE DI TREVISO

---

area: I

codice ufficio: 761 SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E  
POLITICHE PER LO SPORT  
DEL 17/02/2021

OGGETTO: Integrazione rette per il ricovero di anziani. Provvedimento di archiviazione pratiche.

Onere: € 0 = IVA compresa.

Premesso che l'Amministrazione comunale è tenuta a provvedere al ricovero, in idonei Istituti, di persone anziane, sia autosufficienti che non autosufficienti, su istanza di parte o su motivata proposta dell'operatore sociale di zona, a condizione che dette persone rientrino nella fattispecie prevista all'art. 6 comma 4 della legge n. 328/2000 (residenza) e previa verifica della necessità del ricovero nonché dell'incapacità economica a sostenere in proprio l'onere derivante dalla retta;

Vista la normativa regionale in materia di ricoveri in istituto di riposo di persone anziane non autosufficienti (L.R. n. 45/1979, L.R. n. 72/1975, L.R. n. 55/1982, L.R. n. 5/1996, D.G.R. n. 751 del 10/03/2000);

Richiamate le D.G.R. n. 3632/2002, n. 394/2007, n. 456/2007 e n. 457/2007 in materia di residenzialità a favore delle persone anziane, sulla base delle quali le Aziende ULSS hanno istituito la graduatoria unica per il rilascio dell'impegnativa di residenzialità che autorizza l'accesso alle Strutture per anziani, stabilendo una quota sanitaria a carico della Regione, e una quota "alberghiera/assistenziale" a carico dell'ospite o del Comune di residenza;

Rilevato, inoltre, che l'inserimento della persona anziana nella "rete dei servizi" di residenzialità, a lungo termine e temporanei, avviene attraverso l'Unità Valutativa Multidisciplinare (U.V.M.D.) istituita dalla Regione Veneto e con l'analisi del bisogno mediante scheda S.V.A.M.A. (ai sensi della D.G.R. 464/2006 e D.G.R. 394/2007);

Visto il "Regolamento comunale dei ricoveri delle persone anziane nelle strutture residenziali di accoglienza" ed in particolare gli artt. 5 e 6 relativi alle condizioni soggettive, alle fasi della presa in carico ed ai criteri di selezione;

Considerato che, a conclusione del necessario iter istruttorio, sono state individuate due istanze di integrazione rette di ricovero di utenti che non hanno ottenuto l'impegnativa di residenzialità e che pertanto, stante il tempo trascorso e non essendo ancora inseriti in Struttura, si procede all'archiviazione;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 2 della L. 241/1990;

Attestata, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dell'art. 2 del Regolamento dei Controlli Interni, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento, delle procedure e degli atti, con la sottoscrizione del presente atto;

Viste le disposizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

## DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di archiviare n. 2 istanze di integrazione retta di ricovero per assenza di impegnativa di residenzialità e per decorrenza dei termini, come meglio specificate nel prospetto allegato al presente provvedimento;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;
4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della legge 328/2000 in materia di "domicilio di soccorso", in caso di necessità, previa presentazione di nuova istanza aggiornata, saranno riviste le posizioni di ciascuno;
5. di provvedere, in applicazione del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, alla pubblicazione del presente atto, ad esclusione dell'allegato, come disposto dal comma 4 dell'art. 26 del citato decreto.



AI SENSI DELL'ARTICOLO 183 COMMA 7 DEL D.LGS. N. 267/2000 IL PRESENTE ATTO NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA IN QUANTO NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA